NIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

FACOLTÀ DI SCIENZE POUTICHE



premesso che in base a considerazioni che qui si seguito sono riportate, lo stesso ha ritenuto di esprimere un voto appointamente negativo nei confronti di un candidato con la seguente motivazione:

¾ "Nel corso della prova orale del candidato Ugo Frasca ho ritenuto di interrogarlo sul lavoro del "I rapporti italo-britannici candidato: l'esecuzione del Patto di Londra nel Mediterraneo orientale" (Napoli 1989, pag.67) rilevando come tale suo lavoro costituisca la ripetizione abbreviata di una tesi di Dottorato dell'Università del Connecticut (Cretella, Louis, Anthony jr., Italo-British relations in the Eastern Mediterranean, 1919-1923, the view from Rome Univ. Microfilms International 1981) Tale opera è Microfilms International 1981) Tale opera è peraltro citata dal candidato nel corso del testo solo alle pagg. 42-43, mentre il ricorso ad essa, ai documenti riprodotti, e allo schema generale di ricostruzione storica appare senz'altro ben più ampio. I brani testuali di documenti citati per esempio dal dott. Frasca appaiono il più delle volte traduzione di brani dall'inglese di documenti originali in italiano, anzichè citazioni dirette (si vede per esempio le pagg. 18, 19 nota 14, 22, 23 nota 21, 28, 34, etc.). Il Presidente ha fatto inoltre notare al Candidato i seguenti errori presenti nel suo volume: a pag.21 viene data per avvenuta ai primi di ottobre del 1919 sostituzione di Tittoni con Scialoja, quando la stessa avviene solo in novembre; <u>a pag. 24</u> :1'amb. Bonin Longago è indicato amb a Londra, anzichè a Parigi; <u>a pag. 26</u> nota 33, il Ministro degli Esteri Sforza è indicato ambasciatore a Parigi; a pag. 37 si parla di avvento al potere di Giolitti nel giugno 1921 ed a pag.39 si dice che Giolitti cade nel febbraio 1922 quando è noto che non di Giolitti si tratta bensî in entrambi i casi di Ivano e. Bonomì.

Nel corso della prova orale il Presidente ha interrogato il candidato sugli errori precedenti non ottenendo risposta per il rifiuto del candidato a volere indicare qualsivoglia successione ministeriale del periodo pre-fascista. Passando quindi al saggio su la "Questione palestinese" il Presidente ha sottolineato un'altra serie di errori di contenuto e di interpretazione, quali quelli sullo statuto dell'Egitto del 1882 e di Tunisi nel 1883 (pag.18) o sul trattato di Sèvres (pag.45) e più in generale l'inaccettabilità scientifica della pretesa di volere affrontare in poche decine di pagine di testo la questione palestinese dal III' millennio a.C. ai giorni nostri con gravi errori e

On Fart A Chopy

AlfertoBrewin

(3M)

VIA G. SANFELICE, 47

80134 NAPOLI - TEL. 081/552 29 28 - FAX 551 54 77

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI NAPOLI FEDERICO II

FACOLTÀ DI SCIENZE POLITICHE

con nessuna rilevanza scientifica. Non avendo mai ricevuto una risposta adeguata ai rilievi mossigli, il Presidente si vede costretto ad esprimere un giudizio di assoluta insuffficienza nei confronti della prova orale del candidato".

Considerato quanto sopra, il Presidente tiene a verbalizzare, sulla base della citata deliberazione n. 1590 della Sezione di controllo dei Conti del 24.10.1985, della Corte puntualizzazione che l'espressione numerica a somma positiva dei voti a favore del candidato Ugo Frasca, pur in presenza della espressione pesantemente negativa del voto di uno componenti del collegio giudicante, a corrisponde una ripetizione pressochè costante di giudizi a favore delle prove anche scritte oltrechè orali dello stesso, può risultare gravemente pregiudicatrice del principio della par condicio di tutti i candidati presenti al concorso.

In considerazione di quanto sopra e con riserva di qualsiasi altro atto, si chiede che la presente verbalizzazione, che viene acclusa in copia autentica nella relazione finale, venga inoltrata

agli Uffici superiori di controllo.

Napoli, 18/6/1992 F.to Prof. Fulvio D'Amoja

Con la riserva sopra verbalizzata e con la rinnovata richiesta da parte del Presidente dell'intervento degli Organi Superiori di controllo la commissione dichiara vincitore del concorso pubblico per titoli ed esami ad n. 1 posto di Ricercatore universitario per il gruppo di discipline n.17 della Facoltà di Scienze Politiche dell'Università di napoli il dott. Ugo Frasca.

Fatta riserva a scanso di qualsiasi responsabilità personale, amministrativa e penale del Prof. Fulvio D'Amoja.

Il Prof: Breccia e il Prof. de Robertis di precisano loro volta declinare ogni responsabilità, amministrative e penale per l'allungamento dei tempi di espletamento di questo concorso. Il Prof. D'Amoja si associa.

La commissione passa infine alla stesura della relazione finale.

Il presente verbale viene letto, controfirmato e sottoscritto.

Presidente

. Membro

TRIDUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONE DELLA CAMPANIA

REGIONE DELLA CAMPANIA

R C 57X5/93

	2.2 AFR. 1997	K.G. 3688/
	ECC.MO TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER LA CAMPANIA -	20/11
	NAPOLI - R.G. N. 970/93 '- SEZ. II -	
	MEMORIA	,
	del Dr. UGO FRASCA – resistente	
1 1	NEI CONFRONTI	
	della dr.ssa Ilaria Poggiolini - ricorrente -	
	Nel giudizio R.G. n. 970/93 da quest'ultima proposto	
	contro l'Università degli Studi di Napoli Federico II	
	IN FATTO ED IN DIRITTO	
	.) Con il gravame de quo la ricorrente lamenta la	4.4
	illegittimità dell'operato della commissione esaminatrice	
	del concorso per titoli ed esami ad un posto di ricercatore	
	niversitario per il gruppo di disciplina n. 17 presso la	
	acoltà di Scienze Politiche della Università degli Studi	
	ți Napoli.	
	e doglianza amila riporno te si incentrano unicamente sulla	
1 3 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	esserita 1907 originalità di uno dei lavori scientifici	
3 5	prodotti dal dr. Frasca, circostanza, questa suffragata, a	a setten e set t
	esta di controparte, da quanto affermato dal presidente della	
	Commissione, il quale avrebbe addirittura fornito, puntuali	4
	riscontri al riguardo.	
	Wulla di piu' errato:	
	anto la tesi attoreo quanto il relativo presupposto sono	
1.	assolutamente privi di fondamento, lasciando inalterata sia	
i	la correttezza e legittimità dell'operato della commissione	
	1	

-	
di concorso complessivamente considerata sia la pienezza	
della validità ed autonomia scientifica dell'elaborato	
del resistente, destinando, per tali ragioni l'atto	
introduttivo alla reiezione, siccome svalutato del ben che	
minimo "fumus".	
Va, infatti, adeguatamente rimarcato che il dr. Frasca è	
stato destinatario di soli 14 punti (su ben 30	
disponibili) "per monografie", ovv <u>ero</u> per due distinti	
lavori, laddove, leggendo le pagine del ricorso di	
controparte, parrebbe che il citato punteggio sia stato	
assegnato unicamente sul lavoro su cui si sono, poi,	
incentrate le osservazioni del presidente della Commissione	
ed cogetto delle specifiche doglianze della dr.ssa	<u> </u>
Poggialini.	
Va, per converso sottolineato che il dr. Frasca ha	
peneficiato di meno della metà dei punti disponibili per i	
titoli ed, inoltre, i 14 punti assegnatigli ben	
potrebbero essere relativi alla seconda delle due monografie sulla quale controparte nulla eccepisce.	
și rileva, per tale via, la labilità e pretestuosità della	
tesi ex adverso sostenuta, per nulla idonea a scalfire il	
risultato finale dei lavori della commissione, esente da	
pensure di sorta e pienamente "dosato" anche in relazione	·
ad eventuali critiche ascrivibili alla monografia in	
questione (quand'anche per inconcessa ipotesi, le stesse	

fossero in qualche misura accreditabili il che non è).	
Ne a diversa conclusione si perviene esaminando la	
giurisprudenza richiamata da controparte a supporto delle	
proprie (infondate) ragioni: trattasi invero, di richiami	
giurisprudenziali che nulla hanno a che vedere con la	
fattispecie all'esame dell'Ecc.mo Tribunale, posto che, nel	
presente caso si ha riguardo all'esame dei titolo mentre le	
pronuncie in questione attengono un <u>icame</u> nte lo svolgimento	
della parte concorsuale relativa all'esame e, segnatamente,	
alla prova scritta.	
a radicale differenza tra le due ipotesi conferma la	
infondatezza del gravame introduttivo che, al di là della	
pur abile ricostruzione di controparte, svola, proprio in	
considerazione del tentativo di trar forza da pronuncie	
concernenti casi assolutamente distinti dal prasente, la	
propria labilità ed inconferenza	
si insiste, anche per tali motivi, per il rigetto del	** ** *** *** *** *** *** *** *** ***
ricarso introduttivo.	
2) Ferma restando la assorbenza e la fondatezza di quanto	
sostenuto al mezzo che precede per mera completezza	
difensiva e venendo al merito del presupposto delle	
doglianze della ricorrente ovvero al contenuto delle	
osservazioni mosse dal presidente della Commissione alla	
monografia del Dr. Frasca dal titolo "I rapporti italo	
britannici e l'esecuzione del patto di Londra nel	
4	

~	
mediterraneo orientale", si sottolineano le seguenti	
considerazioni.	
Va in primis, sconfessata la tesi della c.d. "ripetizione	
abbreviata" di una preesistente tesi di dottorato redatta	
dall'americano Cretella, affermazione alla quale il	
presidente della Commissione aggiunge addirittura che il	
ricorso a tale opera", ai documenti riprodotti e allo schema	
generale di ricostruzione storica <u>appar</u> e senz'altro ben	
piu'ampio".	
Trattasi di affermazione assolutamente errata, frutto	
evidente di una superficiale lettura del lavoro del dr.	
Frasca e che non rende giustizia della autonomia di studi	
e di ricerca . dallo stesso condotti.	
Sembra quasi che il presidente della Commissione voglia	
edombrare la malcelata ipotesi della mera copiatura della	
precedente monografia, laddove, per converso, si dimostra che	ļ. — .
l resistente ha condotto la propria attività scientifica	
in piena autonomia mediante autonomo lavoro di ricerca e	
di studio delle fonti, come risulta dagli innumeravoli	
attestanti che dimostrano frequenza e tempi delle	
consultazioni nonchè tipologia e numero delle fonti (cfr.	
doc.ti da n. 2 a n. 5 del foliario , rispettivamente del	
Ministero degli AA.EE. i primi due del Dipartimento degli	
studi politici della Facoltà di Scienze Politiche della	
Università "La sapienza" di Roma e dello Archivio Centrale	
4	

1985/1988 di studi).	567
A ciò aggiungasi che (ad ulteriore dimostrazione di un	
rapporto diretto del dr. Frasca con le fauti) perfino ad	
un sommario esame comparativo del lavoro dello stesso con	
quello del Cretella non può sfuggire che anche dove il	
resistente cita gli stessi documenti si mettono in	
evidenza a volte aspetti diversi de <u>lle m</u> edesime questioni	
altre volte, gli stessi concetti si espongono in modo	
completamente diversi riportando parti differenti e	
tantomeno altre volte, fatto estremamente significativo, gli	
stessi documenti sono riportati con estremi di	
poliocazione diversi a testimonianza di un autonomo.	
con la fonte.	
Inclire, ancora più significativo, nel lavoro del dott.	
relella nun sono citati alcuni documenti o citazioni	
pibliografiche ritenuti dal dr. Frasca particolarmente	
tili ai fini della ricerca.	55 - 229 g
Peraltro, la stessa diversità quantitativa dei due testi	
quello elaborato dal dr. Frasca consta di 67 pagine, mentre	
quello del dr. Cretella ammonta a 445 pagine) svela la	0.00-0.00-0.00
distinta finalità cui i medesimi mirano, per cui è quanto	
meno semplicistico bollare il lavoro del resistente come	
ripetizione abbreviata" dell'altro.	
A dimostrazione dell'errore in cui incorre singolarmente il	

l I	

Pis	porte	el	TAR	3)
A. MILOTE	//	(HE) (17)	1000	

presidente della Commissione (e quindi, di conseguenza la	Salle s
ricorrente) rispetto alla correttezza delle valutazioni della	
Commissione complessivamente considerata si offrono i	
seguenti rilievi , relativi alla parte del verbale di	
Commissione ove viene asserito che il dr. Frasca avrebbe	
provveduto alla mera traduzione dall'inglese di documenti	
priginali in italiano, anzichè citazioni dirette:	
a) a pag. 18 il resistente, nella pr <u>opria</u> nota 9, cita la	
pagina del documento esaminato, mentre il Cretella (alla	
propria pag. 36 nota 58) cita il documento senza	
indicarne la pagina (cfr. rispettivamente doc.ti n.	
5/a e 6/b del foliario);	
inoltre sila nota 8 della mesesima pag. 18 11 dr. Frasos	
Inoltre sila nota 8 della mecksima pay. 18 il dr. Frasc. Sita un documento a firma Carietti (ofr. doc. r. 6/Cx	correzzione successiva 6/a
	correzzione
oita un documento a firma Carietti (cfr. doc. r. 6/Cx	correzzione successiva 6/a
bita un documento a firma Carietti (ofr. doc. r. 6/Cx del fullario), leddove Il Costella a pag. 36 . nota 57	correzzione successiva 6/a
oita un documento a firma Carietti (ofr. doc. n. 6/0x del fullario), leddove Il Crabella a pag. 36 . nota 57 (off. doc. 6/5 usl foliario) riporta tale nominativo come	correzzione successiva 6/a
oita un documento a firma Carietti (ofr. doc. n. 6/Cx del foliario), leddove Il Crabella a pag. 36 . nota 57 (off. doc. 6/5 ool foliario) riporta tale nominativo come Cariotti	correzzione successiva 6/a
pita un documento a firma Carietti (ofr. doc. n. 6/0x del fullario), leddove Il Cratella a pag. 36 , nota 57 (of doc. 6/5 od foliario) riporta tale nominativo come Cariotti o) a pag. 19, in effetti trattasi di pag. 20, nota 14 il	correzzione successiva 6/a
cita un documento a firma Carietti (ofr. doc. n. 6/0x del fullario), leduove Il Cratella a pag. 36 , nota 57 (of doc. 6/5 ocl foliario) riporta tale nominativo come Cariotti d) a pag. 19, in effetti trattasi di pag. 20, nota 14 il dr. Frosca indica nominativamente tutti i presenti allo	correzzione successiva 6/a
cita un documento a firma Carietti (ofr. doc. n. 6/0x del fullario), leddove il Cratella a pag. 36 , nota 37 (of) doc. 6/5 pol foliario) riporta tale nominativo come Cariotti o) a pag. 19, in effetti trattasi di pag. 20, nota 14 il dr. Frasca indica nominativamente tutti i precenti allo incontro di Parigi ivi riferito (doc. n. 7/a del Toliario)	correzzione successiva 6/a
cita un documento a firma Carietti (ofr. doc. n. 6/0x del fuliario), leddove il Costella a pag. 36 . nota 57 (off. doc. 6/5 pol foliario) riporta tale nominativo come Cariotti o) a pag. 19, in effetti trattasi di pag. 20, nota 14 il doc. Frosca indica nominativamente tutti i presenti allo incontro di Parigi ivi riferito (doc. n. 7/a del Toliario) mentre Cretella a pag. 44 (ofr. doc.to n. 7/b del	correzzione successiva 6/a
cita un documento a firma Carietti (ofr. doc. n. 6/0x del fullario), leddove il Cratella a pag. 36 . nota 57 (off. doc. 6/5 ool foliario) riporta tale nominativo come Cariotti b) a pag. 19, in effetti trattasi di pag. 20, nota 14 il dr. Frosca indica nominativamente tutti i presenti allo incontro di Parigi ivi riferito (doc. n. 7/a del Toliario) mentre Cretella a pag. 44 (ofr. doc.to n. 7/b del foliario) riporta solo il titolo dell'incontro.	correzzione successiva 6/a

dedicato ad una semplice traduzione e sintesi del	4
documento;	
c) a pag. 22 (nota 18) il dr.to Frasca cita diversamente,	
da Cretella alla pagine 55 (nota 37), la pagina specifica del	2
documento ivi esaminato .	
Inoltre la frase che inizia per "His Goverment"	
riportata in modo esatto dal resistente, dall'autore	
americano viene resa come "British G <u>overne</u> ment" (cfr. doc.ti	
n. 8/a e 8/b del f.);	
d) a pag. 23 nota 21 del testo del dr. Frasca (cfr.	
doc.to n. 9/a del foliario) viene riportato un documento	
(cfr. 9/b del foliario) non rinvenibile nel trattato del dr.	
Cretella;	
e) dal raffronto della pag. 28 nota 37 del testo del	
resistante (ofr,. 10/e del fol), con la pag. 101 e 102, nota	
43 del testo di Cretolla (ofr. n. 10/b del foliario), si	
evidenzia che il documento ivi esaminato (cfr. n. 10/c del	
foliario) viene riportato dal primo, a differenza del	
secondo, con estremi diversi e piu' completi. Piu' in	
particolare si evince che il dr. Cretella non indica nè	
'Archivio della Direzione generale degli Affari Politici, nè	
fa riferimento al "I e II semestre" citata dal dr. Frasca;	
f) la pag. 34, nota 9 (cfr. n. 11/a del foliario),	
richiamante a propria volta la precedente nota 7 di pag. 33	
(cfr. n. 11/b del foliario) ha estremi del documento là	

	(5)
menzionato assolutamente diversi da quelli richiamati da	
Cretella a pag. 177 e 180 , nota 8 (cfr. n. 11/c del	
foliario);	
g) emblematico sia pure attraverso ragionamento a	
contrario il riferimento del presidente della commissione	
alla pag. 21 della monografia del resistente.	
Infatti pur considerando che l'inciso "aveva sostituito"	
dovrebbe essere sostituito dal piu' corretto "avrebbe	
sostituito" (cfr. 12/a del foliario) va sottolineato,	
ancora, l'autonomo svolgimento del lavoro da parte del dr.	
rasca, agevolmente rilevabile dalla circostanza che il dr.	
Cretella a pag. 43 (cfr. doc. n. 12/b del foliario)	
non commette l'errore in parola Non vi è pertanto coincidenza	
tra i due lavori che sono e restano, anche sotto tale	
aspetto, assolutamente autonomí:	
n) se è vero che Lelio Bomin Longare è ambasciatore a	
Parigi e non a Londra (come indicato a pag. 24 del testo	
de quo cfr. doc.to n. 13 del foliario), è altrettanto	
ero che nel medesimo testo, dopo solo nove righi viene	
correttamente indicato dal dr. Frasca che l'ambasciatore	
italiano a Londra è Imperiali di Francavilla (!). Inoltre	
nella nota 28 della successiva pag. 25 viene specificato	
in maniera inequivocabile da chiunque (tranne pare dal	
presidente della Commissione) che il citato Lelio Bonin	
ongare svolgeva il proprio mandato a Parigi.	

Fra, pertanto, il menzionato presidente della Commissione ad	6
evidenziare a dismisura ciò che altro non è se non un mero	
errore materiale, privo di rilevanza se inquadrata nella	
complessiva lettura della pagina allegata (doc.to n. 13 del	
foliario);	
i) precisazione analoga a quella compiuta alla precedente	
lettera h), va fatta per la pag. 26 nota 33 della	
monografia de qua (cfr, doc. n. 14 <u>del</u> foliario).	
Infatti, mentre nella nota appena indicata il Ministro degli	
Esterni Sforza è per errore materiale indicato quale	
Ambasciatore a Parigi, alla successiva pag. 27 si indica	
che "nel giugno 1920, Carlo Sforza sostituiva Tittoni a	
capo del Ministero degli Affari Esteri".	
Peraltro, come già indicato alla lettera che precede, alla	0
pagina 25 - nota 28 (cfr. doc.to n. 13 del foliario), il	
dr. Frasca ha correttamento individuato in Lelio Bonin	
Longore l'Ambasciatore a Parigi di quel periodo.	
Restano, così, ferme anche per la presente ipotesi le	
considerazioni svolte alla lettera h);	
l) anche nel caso della pag. 37 (cfr. n. 15/a del	n
foliario), vanno reiterate le valutazioni svolte alla lettera	
g) infatti, laddove il dr. Frasca indica come "avvento"	
mel giugno del 1921 del Governo Giolitti , il dr. Cretella	
alla propria pagina n. 207 cita per la stessa data, la	
caduta ("fall") di detto governo (cfr. doc.to n. 15/B del	
9	

foliario).	(F)
Non vi è quindi supina sovrapposizione del lavoro del	
resistente a quello del piu' volte citato ricercatore	
americano;	
m) le considerazioni riportate alla lettera che precede	
valgono integralmente anche per quanto concerne la pag. 39	
(cfr. doc.to n. 16/a del foliario), dove non è a	
parlarsi della caduta del governo Giolitti, bensì di quello	
Bonomi. Orbene l'analogo riferimento del dr. Cretella a	
pagg. 419/420 della propria monografia (cfr. doc.to n.	
16/b) del foliario), indica correttamente il nominativo del	
Bonomi in luogo di quello di Giolitti.	
I rilievi svolti dalle lettera da a) ad m) provano a tutto	
tondo la autonomia scientifica del lavoro del dr. Frasca,	
la correttezza ed accuratezza dei dati ivi riportati (che	
si caratterizzano proprio per l'essere diversi da quelli	
ıferiti dal Cretella) nonchè l'assenza di errori vizianti	
a validità dell'elaborato in questione, per nulla sminuito	
da errori materiali, peraltro facilmente risolvibili da un	
attento lettore.	7
Se ne deduce, pertanto, l'infondatezza del gravame della	
dr.ssa Poggiolini e l'erroneità della negativa	
valutazione, affrattatamente e superficialmente condotta da	
uno solo dei tre professori della commissione giudicatrice.	
Nè va sottaciuto che ulteriore sintomo di tale errata	

degli estremi delle fonti consultate dai due ricercatori. Si vedano, al riguardo: a) la pag. 26 nota 34 del Dr. Frasca , rispetto alla pagg. 116/117 nota 74 del dr. Cretella (doc.ti 14 e 17 del foliario); B) le pagine 24/25 nota 28 del dr. Frasca doc.to n. 18/a del foliario, rispatuo alla pagine 88 del dr. Cretella doc.	
ulteriori traduzioni dall'inglese di documenti originali in italiano. Va, infatti, posto in evidenza che oltre a quelli sopra riportati innumerevoli sono gli esempi della diversità degli estremi delle fonti consultate dai due ricercatori. Si vedano, al riguardo: a) la pag. 26 nota 34 del Dr. Frasca , rispetto alla pagg. 116/117 nota 74 del dr. Cretella (doc.ti 14 e 17 del foliario); 3) le pagine 24/25 nota 28 del dr. Frasca doc.to n. 18/a del foliario, rispatuo alla pagine 88 del dr. Cretella doc.	
Va, infatti, posto in evidenza che oltre a quelli sopra riportati innumerevoli sono gli esempi della diversità degli estremi delle fonti consultate dai due ricercatori. Si vedano, al riguardo: a) la pag. 26 nota 34 del Dr. Frasca , rispetto alla pagg. 116/117 nota 74 del dr. Cretella (doc.ti 14 e 17 del foliario); 3) le pagine 24/25 nota 28 del dr. Frasca doc.to n. 18/a del foliario, rispatto alla pagine 88 del dr. Cretella doc.	
riportati innumerevoli sono gli esempi della diversità degli estremi delle fonti consultate dai due ricercatori. Si vedano, al riguardo: a) la pag. 26 nota 34 del Dr. Frasca , rispetto alla pagg. 116/117 nota 74 del dr. Cretella (doc.ti 14 e 17 del foliario); B) le pagine 24/25 nota 28 del dr. Frasca doc.to n. 18/a del foliario, rispatuo alla pagine 88 del dr. Cretella doc.	
degli estremi delle fonti consultate dai due ricercatori. Si vedano, al riguardo: a) la pag. 26 nota 34 del Dr. Frasca , rispetto alla pagg. 116/117 nota 74 del dr. Cretella (doc.ti 14 e 17 del foliario); B) le pagine 24/25 nota 28 del dr. Frasca doc.to n. 18/a del foliario, rispatto alla pagine 88 del dr. Cretella doc.	
Si vedano, al riguardo: a) la pag. 26 nota 34 del Dr. Frasca , rispetto alla pagg. 116/117 nota 74 del dr. Cretella (doc.ti 14 e 17 del foliario); B) le pagine 24/25 nota 28 del dr. Frasca doc.to n. 18/a del foliario, rispatto alla pagine 88 del dr. Cretella doc.	
pagg. 26 nota 34 del Dr. Frasca , rispetto alla pagg. 116/117 nota 74 del dr. Cretella (doc.ti 14 e 17 del foliario); B) le pagine 24/25 nota 28 del dr. Frasca doc.to n. 18/a del foliario, rispatto alla pagine 88 del dr. Cretella doc.	
B) le pagine 24/25 nota 28 del dr. Frasca doc.to n. 18/a del foliario, rispatuo alla pagine 88 del dr. Cretella doc.	
del foliario); B) le pagine 24/25 nota 28 del dr. Frasca doc.to n. 18/a del foliario, rispatuo alla pagine 88 del dr. Cretella doc.	
del foliario); 3) le pagine 24/25 nota 28 del dr. Frasca doc.to n. 18/a del foliario, rispatuo alla pagine 88 del dr. Cretella doc.	
del foliario, rispatuo alla pagine 88 del dr. Cretella doc.	
18/b del foliario ove pur parlando entrambi del documento	
firma Bonin (ofr. doc.to n.18/0 del foliacio), il primo lo	
riporta per estesa, mentre il seconda ne estrapola un	
roncetto;	WINTER.
e) analogo discorso tale per il documento a firma Sforza	
doc. n. 19/a del foliario) riportato per esteso a pag.	
36 del Frasca (cfr. doc. n. 19/b del fol.) e per sintesi	
pag. 188 dal Cretella (cfr. doc.to n. 19/c del foliario).	
Diversi sono, altresì, gli estremi del documento, il che è	
dovuto ad una successiva risistemazione dell'Archivio	
forza (cfr. attestato n. 5 del foliario);	

documento a firma De Martino per Shanzer (cfr. doc.to n.	9
20/a del foliario) riportato a pag. 49 dal Frasca e a pagg.	
339/340 dal Cretella.	
Anche qui, infatti, vi è stata un successivo cambiamento di	
catalogazione archivistica (cfr. attestato n. 5 del	
foliario);	
e) la pagina 33 nota 8 (cfr. doc.to n. 21/a del	
foliario) dove il resistente specifica la pagina del	
documento esaminato non indicata, per converso, dal Cretella	
alla corrispondente, propria pag. 179, nota 7 (cfr. doc.	
n. 21/b del foliario.	
Altre volte accade che il resistente ed il ricercatore	
americano hanno consultato la medesima fonte dando, però	
rilevanza (in piena sintoria con quell'autonomo spirito	•
scientifico malamente messo in dubbio dalla ricorrente e,	
prima ancora del solo Presidente di Commissione) ad aspetti	
diversi.	
Ciò si è verificato, sia per il documento a firma Sforza	
(cfr. doc. n. 22/a del foliario) indicato a pec. 50, nota	
2 dal dr. Frasca (cfr. doc. 22/B del foliario) e a pag.	2
354 nota 80 dal Dr. Cretella , sia per il testo de Glanville	
per il quale il primo ricercatore a pag. nota 1 riporta le	
pagg. 154/155 (cfr. doc.to n. 23/a del foliario), mentre il	
secondo, a pag. 50, nota 20 (cfr. doc.to n. 23/B del	
foliario) si è interessato alla pag. 64.	

~	
	(10
3) Quanto ai rilievi del Presidente della Commissione (e,	
quindi, della ricorrente) al saggio del resistente sulla	
"questione palestinese", si evidenzia:	
a) l'assenza di pregio della asserita non rilevanza	
scientifica, posto che lo stesso è frutto di uno dei	
primissimi studi organici sull'argomento effettuato	
all'indomani della pubblicazione dei documenti diplomatici	
israleiani degli anni 1980;	
sulla contestazione relativa alla pag. 18 (cfr. doc.	
24/a del foliario) si osserva che se è vero che il trattato	
di Bardo sulla Tunisia è del il 12.05.1881, è anche verò	
che quest'ultimo è integrato dalla Convenzione della Marsà	
V. U.T.E.T./PAGG 776 - doc. 24'b del foliaria) dell'8.06.883.	- <i>J</i>
Relativamente all'Egitto, invene, se è vero che fu solo	
occupato dalla Gran Bretagna nel 1982 à anche verb che	
la stessa ristabili al potera TAWFIG nel settembre dello	
stesso anno, (cfr. doc. 24/c del foliario);	
c) la contestazione sulla pagina 45 (cfr. doc. 25/a del	
oliario) subisco la stessa sorte della precedente,	
momento che l'errore sulla data del trattato di Sevres	
indicata come 10.08.1921 in luogo di 10.08.1920) è	
materiale e non scientifico.	
infatti, ove si osservi cho il ragionamento storico svolto	
nel saggio in questione si snoda secondo un ordine	
cronologico, balza evidente che nel far riferimento poche	

in precedenza ci si riferiva ancora alla storia palestinese dell'anno 1920 (cfr. doc. n. 25/b del foliario). Inoltre nel trattato esaminato al punto 2 , alla pagina 28 (pure presa in considerazione a ben altro titolo dallo stesso Presidente) vi è un riferimento al trattato di sevres, correttamente datato 10.08.1920 (cfr. doc.to 25/c del foliario). Evidente, sotto ulteriore aspetti, che le censure del Presidente della Commissione (pervicacemente condotte non senza approssimazione e genericità) appaiono errate o quanto meno di taglio formolistico a non sostanciale, ne scientifico. E ciò in maniera dosì diatante da me dotar sfuggire ad una pensura di eccesso di pritare dorto il unofilo sintemptico dello sviamento. Me deriva la correttezza delle valutazioni condotte della commissione giudicatrice complessivamente considerata, la piena regolarità, legittimità e linearità dell'esito finale, assolutamente rispettoso sia della lex specialis concorsuale, sia della normativa di settore, e, sia (per ultimo, ma non da ultimo) dei criteri stabiliti dalla commissione medesima.	pagine dopo, ad avvenimenti del gennaio - febbraio 1921,	(11)
palestinese dell'anno 1920 (cfr. doc. n. 25/b del foliario). Inoltre nel trattato esaminato al punto 2 , alla pagina 28 pure presa in considerazione a ben altro titolo dallo stesso Presidente) vi è un riferimento al trattato di sevres, correttamente datato 10.08.1920 (cfr. doc.to 25/c del foliario). Evidente, sotto ulteriore aspetti, che le censure del Presidente della Commissione (pervicacemente condotte non senza approssimazione e genericità) appaiono errate o quanto meno di taglio formalintido e non sostanciala, ne scientifico. E ciò in maniera così glatante da ma potar sfuggire ad una tensura di eccesso di patera porto il profilo sintomatico dello sviamento. Me deriva la correttezza delle valutazioni condotte dalla commissione giudicatrice complessivamente considerata, la piena regolarità, legittimità e linearità dell'esito finale, assolutamente rispettoso sia della lex specialis concorsuale, sia della normativa di settore, e, sia (per ultimo, ma non da ultimo) dei criteri stabiliti dalla commissione medesima.		
Inoltre nel trattato esaminato al punto 2 , alla pagina 28 [oure presa in considerazione a ben altro titolo dallo stesso Presidente) vi è un riferimento al trattato di Sevres, correttamente datato 10.08.1920 (cfr. doc.to 25/c del foliario). Evidente, sotto ulteriore aspetti, che le censure del Presidente della Commissione (pervicacemente condotte non senza approssimazione e genericità) appaiono errate o suanto meno di taglio formalintino e non sostamiala, ne scientifico. E ciò in maniera così ciatante da me poter sfuggire su una tensura di eccesso di metera porto il empilo sintomotico dello sviamento. Me deriva la correttezza delle valutazioni condotte dalla Commissione giudicatrice complessivamente considerata, la piena regolarità, legittimità e linearità dell'esito finale, assolutamente rispettoso sia della lex specialis concorsuale, sia della normativa di settore, e, sia (per ultimo, ma non da ultimo) dei amiteri stabiliti dalla Commissione medesima.		
inoltre nel trattato esaminato al punto 2 , alla pagina 28 [pure presa in considerazione a ben altro titolo dallo stesso Presidente) vi è un riferimento al trattato di sevres, correttamente datato 10.08.1920 (cfr. doc.to 25/c del foliario). Evidente, sotto ulteriore aspetti, che le censure del Presidente della Commissione (pervicacemente condotte non senza approssimazione e genericità) apoaiono errate o quanto meno di taglio formolintido e non sostanviale, ne scientifico. E ciò in maniera dosì diatante da mon poten sfuggine ad una bensura di eccesso di anten porto il unofilo sintomatico dello sviamento. Me deriva la correttezza delle valutazioni condotte dalla commissione giudicatrice complessivamente considerata, la piena regolarità, legittimità e linearità dell'esito finale, pessolutamente rispettoso sia della lex specialis concorsuale, sia della normativa di settore, e, sia (per ultimo, ma non da ultimo) dei criteri stabiliti dalla commissione medesima.		
pure presa in considerazione a ben altro titolo dallo stesso Presidente) vi è un riferimento al trattato di sevres, correttamente datato 10.08.1920 (cfr. doc.to 25/c del foliario). Evidente, sotto ulteriore aspetti, che le censure del Presidente della Commissione (pervicacemente condotte non senza approssimazione e genericità) appaiono errate o quanto meno di taglio formelintino e non sostantiale, ne scientifico. E ciò in maniera così ciatante da me poter sfuggire ad una pensura di eccesso di entera gotto il profilo sintematico dello sviamento. Me deriva la correttezza delle valutazioni condotte dalla commissione giudicatrice complessivamente considerata, la piena regolarità, legittimità e linearità dell'esito finale, assolutamente rispettoso sia della lex specialis concorsuale, sia della normativa di settore, e, sia (per ultimo, ma non da ultimo) dei criteri stabiliti dalla commissione medesima.		
stesso Presidente) vi è un riferimento al trattato di Sevres, correttamente datato 10.08.1920 (cfr. doc.to 25/c del foliario). Evidente, sotto ulteriore aspetti, che le censure del Presidente della Commissione (pervicacemente condotte non senza approssimazione e genericità) appaiono errate o quanto meno di taglio formolistico e non sostanziale, ne scientifico. E ciò in maniera così diatante da me dotar sfuggire ad una pensura di eccesso di patem porte il profilo sintomatico dello sviamento. De deriva la correttezza delle valutazioni condotte dalla commissione giudicatrice complessivamente considerata, la piena regolarità, legittimità e linearità dell'esito finale, assolutamente rispettoso sia della lex specialis concorsuale, sia della normativa di settore, e, sia (per ultimo, ma non da ultimo) dei spiteri stabiliti dalla commissione medesima.		
Sevres, correttamente datato 10.08.1920 (cfr. doc.to 25/c del foliario). Evidente, sotto ulteriore aspetti, che le censure del presidente della Commissione (pervicacemente condotte non senza approssimazione e genericità) appaiono errate o quanto meno di taglio formalintico e non sostanviale, ne scientifico. E ciò in maniera così clatante da responsar sfuggire ad una pensura di eccesso di entese porte il profilo sintematico dello sviamento. Me deriva la correttezza delle valutazioni condotte dalla commissione giudicatrice complessivamente considerata, la piena regolarità, legittimità e linearità dell'esito finale, assolutamente rispettoso sia della lex specialis concorsuale, sia della normativa di settore, e, sia (per ultimo, ma non da ultimo) dei criteri stabiliti dall'a commissione medesima.		**************************************
del foliario). Evidente, sotto ulteriore aspetti, che le censure del Presidente della Commissione (pervicacemente condotte non senza approssimazione e genericità) appaiono errate o muento meno di taglio formolistico e non sostanviale, ne scientifico. E ciò in maniera così ciatante da me octar sfuggire ad una pensura di eccesso di prise a porto il profilo sintomatico dello sviamento. Me deriva la correttezza delle valutazioni condotte dalla commissione giudicatrice complessivamente considerata, la piena regolarità, legittimità e linearità dell'esito finale, assolutamente rispettoso sia della lex specialis concorsuale, sia della normativa di settore, e, sia (per ultimo, ma non da ultimo) dei criteri stabiliti dal'a commissione medesima.		
evidente, sotto ulteriore aspetti, che le censure del presidente della Commissione (pervicacemente condotte non senza approssimazione e genericità) appaiono errate o quanto meno di taglio formolintico e non sostanziale, ne scientifico. E ciò in maniera così ciatante da regionar sfuggire ad una pensura di eccesso di antere porto il profilo sintomotico dello sviamento. Me deriva la correttezza delle valutazioni condotte dalla piena regolarità, legittimità e linearità dell'esito finale, assolutamente rispettoso sia della lex specialis concorsuale, sia della normativa di settore, e, sia (per ultimo, ma non da ultimo) dei criteri stabiliti dalla commissione medesima.		
Presidente della Commissione (pervicacemente condotte non senza approssimazione e genericità) appaiono errate o quanto meno di taglio formolistico e non sostanviale, ne scientifico. E ciò in maniera così clatante da regionale sfuggire ad una pensura di eccesso di pritera porta il erofilo sintomotico dello sviamento. Me deriva la correttezza delle valutazioni condotte dalla prima regolarità, legittimità e linearità dell'esito finale, assolutamente rispettoso sia della lex specialis concorsuale, sia della normativa di settore, e, sia (per ultimo, ma non da ultimo) dei criteri stabiliti dall'a commissione medesima.		
scientifico. E diò in maniera così clatanta da menoctar sfuggire ad una censura di eccesso di entere porto il erofilo sintomatico dello sviamento. We deriva la correttezza delle valutazioni condotte dalla commissione giudicatrice complessivamenta considerata, la ciena regolarità, legittimità e linearità dell'esito finale, assolutamente rispettoso sia della lex specialis concorsuale, sia della normativa di settore, e, sia (per ultimo, ma non da ultimo) dei criteri stabiliti dalla commissione medesima.	Presidente della Commissione (pervicacemente condotte non	
scientifico. E ciò in maniera così clatante da rom potar sfuggire ad una pensura di eccesso di potare porto il erofilo sintematico dello sviamento. We deriva la correttezza delle valutazioni condotte dalla priena regolarità, legittimità e linearità dell'esito finale, assolutamente rispettoso sia della lex specialis concorsuale, sia della normativa di settore, e, sia (per ultimo, ma non da ultimo) dei criteri stabiliti dalla commissione medesima.	senza approssimazione e genericità) appaiono errate o	
consura di eccesso di prime porto il profilo sintomatico dello sviamento. We deriva la correttezza delle valutazioni condotte dalla commissione giudicatrice complessivamente considerata, la piena regolarità, legittimità e linearità dell'esito finale, essolutamente rispettoso sia della lex specialis concorsuale, sia della normativa di settore, e, sia (per ultimo, ma non da ultimo) dei criteri stabiliti dalla commissione medesima.	quanto meno di taglio formolistico e non sostanziale, ne	
dello sviamento. We deriva la correttezza delle valutazioni condotte dalla Commissione giudicatrice complessivamente considerata, la piena regolarità, legittimità e linearità dell'esito finale, assolutamente rispettoso sia della lex specialis concorsuale, sia della normativa di settore, e, sia (per ultimo, ma non da ultimo) dei criteri stabiliti dalla Commissione medesima.	scientifico.	
dello sviamento. We deriva la correttezza delle valutazioni condotte dalla Commissione giudicatrice complessivamente considerata, la piena regolarità, legittimità e linearità dell'esito finale, assolutamente rispettoso sia della lex specialis concorsuale, sia della normativa di settore, e, sia (per ultimo, ma non da ultimo) dei criteri stabiliti dalla Commissione medesima.	E diò in maniera dosì clatante da mon poter sfuggire ed una	
Denmissione giudicatrice complessivamente considerata, la piena regolarità, legittimità e linearità dell'esito finale, assolutamente rispettoso sia della lex specialis concorsuale, sia della normativa di settore, e, sia (per ultimo, ma non da ultimo) dei criteri stabiliti dalla commissione medesima.	censura di eccesso di petako satta il profilo — sintamatico	
Commissione giudicatrice complessivamente considerata, la piena regolarità, legittimità e linearità dell'esito finale, assolutamente rispettoso sia della lex specialis concorsuale, sia della normativa di settore, e, sia (per ultimo, ma non da ultimo) dei criteri stabiliti dalla commissione medesima.	dello sviamento.	•
ciena regolarità, legittimità e linearità dell'esito finale, essolutamente rispettoso sia della lex specialis concorsuale, sia della normativa di settore, e, sia (per ultimo, ma non da ultimo) dei criteri stabiliti dalla commissione medesima.	We deriva la correttezza delle valutazioni condotte dalla	
concorsuale, sia della normativa di settore, e, sia (per ultimo, ma non da ultimo) dei criteri stabiliti dalla Commissione medesima.	Commissione giudicatrice complessivamente considerata, la	
concorsuale, sia della normativa di settore, e, sia (per ultimo, ma non da ultimo) dei criteri stabiliti dalla Commissione medesima.	piena regolarità, legittimità e linearità dell'esito finale,	
ultimo, ma non da ultimo) dei criteri stabiliti dal'a Commissione medesima.	assolutamente rispettoso sia della lex specialis	
Commissione medesima.	concorsuale, sia della normativa di settore, e, sia (per	
	ultimo, ma non da ultimo) dei criteri stabiliti dalla	
le deriva ulteriormente la infondatezza delle doglianza ev	Commissione medesima.	
ie dei Iva, ulter formente, la finondatezza delle doglianze ex	Ne deriva, ulteriormente, la infondatezza delle doglianze ex	

	19
	20
dverso prospettate.	
CONCLUSIONI	
i insiste per il rigetto del ricorso con ogni conseguente	
tatuizione. AVV. FELICE LAUDADIO	
AVV. FERDINANDO SEOTIO	
P/ig (frasca.mem)	
,	
7	· ·
	(*)
	4 1 074.1
	16
A1 +-	
15	

FOLIARIO	
l) Memoria;	
2) Attestato prot. n. 152/382 del 02.06.1993 dello	
Archivio Storico diplomatico del Ministero AA.EE;	
3) Attesta prot. n. 152 del 17.03.1997 dell'Archivio	
storico diplomatico del Ministero degli AA.EE.;	
4) Attestato in data 08.07.1993 del Dipartimento di Studi	
Politici della facoltà di <u>Scienze</u> politiche	
dell'Università degli Studi "La Sapienza";	
5) Attestato prot. n. 4303/XI del 05.08.1993 dell'Archivio	
Centrale dello Stato del Ministero BB.CC.ed AA.	
5.a) pag. 18 del testo del dr. Frasca.	
5.b) pag. 36 del testo del dr. Cretella;	
s.c) telegramma a firma Carletti (non Carlotti);	
7.a) pagg. 19 e 20 del testo del dr. Frasca;	
ລ) pag. 44 del testo del dr. Cretella,	
7.c) Resoconto dell'incontro di Parigi del 28.06.1919;	
3.a) Pagg. 22/23 del testo del Dr. Frasca;	
3.b) pagg. 55 del testo del Dr. Cretella;	
P.a) pag. 23 del testo del dr. Frasca ;	
P.b) Resocanto dell'incantro con Nitti;	
0.a) Pag. 28 del testo del Dr. Frasca;	
O.b) Pag. 101 dol testo del dr. Cretella;	
0.c) telegramma n. 237 del 29.06.1920 a firma	74 TE
imperiali;	

11.a) pag. 34 del te	sto del dr. Frasca;		
l1)b) pag. 33 del test	o del dr. Frasca;		
11.c) pag. 179 e 180	del testo del dr. Cretella;		
12.a) pag. 21 e 22 de	l testo del dr. Frasca;		(F-) (SA)
12.b) pag. 53 del tes	to del dr. Cretella ;		
13) pagg. 24 e 25 del	testo del dr. frasca;		
14) pagg. 26 e 27 de	l testo del dr. Frasca;	7	
15.a) pag. 37 del tes	to del dr. Fras <u>ca;</u>		
15.b) pag. 207 del t	esto del dr. Cretella;		
l6.a) pag. 39 del tes	to del dr. Frasca;		
16.b) pag. 419/420 d	el testo del dr. Cretella;	in the second se	
(7) pag. 116 del testa	o del dr. Cretella;		
18 c) nagg24 e 25 de	tasto del dr. Frasca;		
8.b) bag. 88 del tes	to del dr. Cretella;		
18.6) Nota e firma Bor	in;		
i.a) talegramma a fim	ra_Sforza;		-
19.6) pag. 36 del tes	to del dr. frasca;		
9.c) pag. 189 del te	esto del dr. Cretella;		
20.a) Lettera manoscri	tta a firma De martino per Shar	zer:	
20.b) pag. 349 del tes	sto del dr. Frasca;		
20.c) pagg. 339 e 340 d	del testo del dr. Cretella;		
21.a) pag. 33 del testo	del dr. Frasca;		
21.b) pas, 178 del testo	del dr. Cretella;		
2.a) Lettera a firma	Sforza;		
22.b) pag. 50 del testo	del dr. Frasca;		
1	7	3	

22.c) pag. 354 del testo del dr. Cretella;	
23.a) pag. 8 del testo del dr. Frasca;	
23.b) pag. 10 del testo del Cretella;	
24.a) pag. 18 del testo del dr. Frasca "La questione	
palestinese e la politica delle grandi potenze";	
24.b) pag. 766 UTET sulla convenzione della Marsà;	
24.c) pag. 767 UTET;	
25.a) pag. 44 del testo del Dr. Frasca "La questione	
palestinese e la politica delle grandi potenze";	
25.b) pag. 55 e 56 del testo del dr. Frasca "la questione	
palestinese e la politica delle grandi potenze";	
25.c) pag. 28 del testo del dr. Frasca;	
9	
<u> </u>	-
	The state of the s
	!
18	



Parigi in vista di ottenere in modo incondizionato e senza riserve il rispetto degli accordi di guerra. Tuttavia, appena l'iniziativa italiana ebbe luogo, gli Inglesi, mostrando il loro disappunto, fecero pressione sui Greci affinché sbarcassero a Smirne. Il rappresentante italiano alla Conferenza della pace, Orlando, informato di quanto stava accadendo, non opponeva alcuna resistenza dopo aver ricevuto da parte britannica ampie assicurazioni che lo sbarco non avrebbe affatto compromesso l'assetto finale di Smirne nel futuro trattato di pace 7.

Le ragioni che avevano spinto la Gran Bretagna a reagire all'occupazione italiana, erano ravvisabili nel timore che Roma occupasse per prima la città di Smirne il cui porto rivestiva per Londra un'importanza notevole per i suoi commerci nell'area anatolica e nella città medesima. Scriveva, infatti. il rappresentante italiano a Smirne al ministro degli Affari Esteri in Italia: « In questi primi mesi di attività commerciali inglesi dimostrano ferma intenzione di combattere ogni genere commercio italiano 8. Inoltre, Eyre Crowe, successivamente sottosegretario al Foreign Office, avrebbe scritto il 1 dicembre 1919 che la spedizione greca a Smirne era stata motivata prima di tutto dalla necessità di evitare che Roma vi inviasse delle truppe 9. Si cercava, in pratica, da parte britannica, di ostacolare la politica espansionistica italiana in settori particolarmente importanti per gli interessi britannici. La Grecia costituiva lo strumento di tale politica, una sorta di «longa manus » e, in quanto potenza più debole dell'Italia, una pedina più facilmente controllabile nello scacchiere orientale.

L'atteggiamento della Gran Bretagna nei riguardi delle rivendicazioni italiane alla Conferenza di Parigi non era, tuttavia, motivata dal solo interesse ad intralciare la penetrazione di Roma in Levante. Il Foreign Office, data la disponibilità mostrata all'Italia in altri settori, come quello relativo alle frontiere a Nord e a Oriente, rite-

⁷ Helmreich Paul C., From Paris to Sèvres... op. cit., pag. 98.

⁸ Carletti (Smirne) al ministro degli Affari Esteri (Roma), telegramma n. 347 del 26 aprile 1919, Archivio della Direzione Generale degli Affari Politici, b. 1646, « Turchia », fasc. 7746, 1919, Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri.

⁹ Lettera di Crowe (Parigi) per Kidston (Londra), 1 dicembre 1919, in *Documents on British Foreign Policy* editi da E.L. Woodward, M. A., F.R.A. e Rohan Butler, M.A., London, His Majesty's Stationery Office, 1952, I Serie vol. IV, doc. n. 611, pag. 914.

British opposition became obvious when in May 1919 the Supreme Council, on Lloyd George's prompting, invited the Creeks The Prime Minister feared that if the Allies did not act, the Smyrna. would soon find Italy in occupation of half of Anatolia. President Wilson, overriding the opinion of the American section of the Greek Committee, 54 supported Lloyd George and suggested that the Greek troom disembark immediately. When asked whether Italy should be apprised of the decision, Lloyd George replied tersely: "Not in my opinion." 55 The decision was indeed taken without Italy's knowledge and the Italia delegation, which had returned to Paris on May 7th, was informed of it only-on May 12th. Presented with a fait accompli, Orlando reluctantly agreed to the operation, but only on the condition that it would not prejudice the final territorial settlement. 56

The decision to send the Greeks to Smyrna was taken to prevent the Italians from occupying that city. It represented the culmination of several years of suspicion and fear of Italian expansion. London preferred a minor power protecting its strategic and political interests. rather than a greet power or rather, one that had ambitions of becoming

 54 Wilson's decision to override his experts' advice and permit the ingle are Greeks to occupy Smyrna lay in his a priori pro-Greek, anti-Turk, and anti-Italian sentiments. For Wilson's anti-Turkish feelings, see Laurence Evans, United States Policy and the Partition of furkey, 1914-1924 (Baltimore: The Johns Hopkins Press, 1965), pp. 29, 31, 52; for Wilson's pro-Greek sympathies, see Lloyd George, Memoirs, pp. 569, 805-806; for Wilson's opposition to Italian claims, see Lloyd George, Memoirs, pp. 158, 541; and Riddell, Intimate Diary, p. 53.

⁵⁵ Helmreich, From Paris to Sèvres, pp. 95-96.

⁵⁶Aldrovandi, <u>Guerra diplomatica</u>, pp. 328-333. The Italians had withdrawn from the peace conference on April 24th because of President Wilson's attempt to bypass it by appealing directly to the Italian electorate on Italian claims in the Adriatic.

resignation oppose Italian interests in Asia Minor. On 26 April 1919.

**Tealian minister at Smyrna reported to the Italian Foreign Ministry

**Tealian minister at Smyrna reported to the Italian Foreign Ministry

**Tealian minister at Smyrna reported to the Italian Foreign Ministry

**Tealian minister at Smyrna reported to the Italian Foreign Ministry

**Tealian minister at Smyrna reported to the Italian Foreign Ministry

**Tealian minister at Smyrna reported to the Italian Foreign Ministry

**Tealian minister at Smyrna reported to the Italian Foreign Ministry

**Tealian minister at Smyrna reported to the Italian Foreign Ministry

**Tealian minister at Smyrna reported to the Italian Foreign Ministry

**Tealian minister at Smyrna reported to the Italian Foreign Ministry

**Tealian minister at Smyrna reported to the Italian Foreign Ministry

**Tealian minister at Smyrna reported to the Italian Foreign Ministry

**Tealian minister at Smyrna reported to the Italian Foreign Ministry

**Tealian minister at Smyrna reported to the Italian Foreign Ministry

**Tealian minister at Smyrna reported to the Italian Foreign Ministry

**Tealian minister at Smyrna reported to the Italian Foreign Ministry

**Tealian minister at Smyrna reported to the Italian Foreign Ministry

**Tealian minister at Smyrna reported to the Italian Foreign Ministry

**Tealian minister at Smyrna reported to the Italian Foreign Ministry

**Tealian minister at Smyrna reported to the Italian Foreign Ministry

**Tealian minister at Smyrna reported to the Italian Foreign Ministry

**Tealian minister at Smyrna reported to the Italian Foreign Ministry

**Tealian minister at Smyrna reported to the Italian Foreign Ministry

**Tealian minister at Smyrna reported to the Italian Foreign Ministry

**Tealian minister at Smyrna reported to the Italian Foreign Ministry

**Tealian minister at Smyrna reported to the Italian Foreign Ministry

**Tealian minister at Ministry

**Tealian minister at Ministry

**Tealian minister at Ministry

**Tealian minister at Ministry

*

At least one British statemen, however, thought that Italian actions in Anatolia were justified, both legally and morally. This was George Nathaniel Curzon, who in October 1919 succeeded Balfour as Poreign Secretary. On 12 July 1919, Curzon, apparently prey to afterthoughts and concerned about regularizing both Greek and Italian operations in Anatolia, wired Balfour that, while the Allies had never officially recognized Italy's zone of occupation in Anatolia, "... it is also true that their initial appearance there was encouraged by us, and is defended on grounds of the Treaty of London." Concluding, he

Telegram no. 347, Carlotti (Smyrna) to Foreign Ministry (Rome), 26 April 1919, Serie Politica, Pacco 1646, "Turchia," Fasc. 7746, "Occupazione Italiana nell'Asia Minore," Anno 1919, ASMAE.

⁵⁸ Crowe (Paris) to Kidston (London), 1 December 1919, DBFP, Firstonies, IV, no. 611.

(6/e)

DELEGRAMMA IN ARRIVO

ilitade liet nontrio lyty ore.... Nº 347.-Roma 16 A. I. I. I. I. Ore. Telegramma di V.S. He lol4. Féno ad oggi non mi risulta siano state prese in queste Viluyet du Francesi e Ameria cani iniziative commerciali di qualque importanza, Ingleal hanne fondato cen un capitale di un silione di sterline la " Levente Companife " cie na sede Londra e si prem para coli appuggio Benes mazionale di purchia aprire aucoursali il tutti territori tittomani. Lu moussima ha poi wna compagna ligitale in Gredic e na gyza prossimamente im altre secondo informazioni sule ria, gitte, sudan. Per ciò one concerne anstolia acopo detta inizitiva è assorbire angulor numero traffid importantement sieni integrando e doupdinando a line adlusivo inglese attività altre e se commerciali in, lesi. Lutto gli auspiel compagnia in questione e della slack company di Livere sed due commissioni visitano matolia acc pparmando magde mumero concessioni miner rie, per navigazione Inghilei prepara aumentare aus consultationi con amirne administrando linee gran parte due potenti compounie la Cude l'sisarteriann linea. In questi primi meni attiegni genera commercio it liuno, er ora nessuna composale Inglesi dimestrano ferma intenzione comin questi passi non visitati da nustri comarti e banchieri. In data oggi invio a v. . a homa ita. Ideatore del propetto è parone A-

Copia N. Z.

191*4*



neva che le rivendicazioni italiane fossero « so considerable, and in several cases so difficult to justify under the circumstances of the time, that the rejection of them is absolutely necessary » 10. Inoltre, a proposito della cessione del Brennero all'Italia, si riteneva che essa fosse stata indubbiamente molto generosa e, in quanto tale, suscettibile di compensare rinunce altrove. Quest'ultimo termine era precisato in un altro documento in cui si diceva che « The Foreign Office proposals are actuated by a desire to go in the consent of Italy to the renunciation of her claims to Dalmatia and to a large sphere of influence in Asia Minor » 11.

Il complesso delle dichiarazioni britanniche poneva alla diplomazia italiana il grosso problema di uscire dallo stato di isolamento in cui si era venuta a trovare dopo l'abbandono della Conferenza di Parigi nell'aprile 1919, in seguito al quale, era stato deciso, da parte alleata, lo sbarco dei Greci a Smirne e l'assegnazione dei Mandati in Medio Oriente e nelle ex-colonie tedesche. Era quanto mai necessario, ora, l'appoggio delle grandi potenze alla politica espansionistica italiana e Londra occupava senz'altro un posto di primo piano nei disegni dei dirgenti italiani. Come sosteneva Guariglia, « La politica italiana costretta storicamente per ragioni intrinseche ed ovvie a cercare or di qua or di là il proprio ubi consistam ed a perseguire l'attuazione dei propri fini ritagliando la stoffa necessaria al proprio mantello sui panni dei diversi avversari (si rifugiava) nei giorni di pioggia, fin quando il proprio (non fosse stato confezionato), sotto quello più ampio e capace dell'Inghilterra » 12.

Nonostante le speranze italiane, il governo britannico non appariva particolarmente interessato ad una collaborazione con l'Italia nei settori in cui essa avanzava precise rivendiczioni. Lliyd George, in particolare, oltre a ribadire che soddisfazione in un settore avrebbe significato automaticamente rinunce in un altro 17, il 28 giugno 1919 dichiarava anche che prima di ogni discussione degli interessi

10 Petriccioli Marta, L'occupazione italiana del Caucaso. «Un ingrato servizio» da rendere a Londra, II, Il Politico, Anno XXXVII, marzo 1972, pag. 114.

12 Guariglia Raffaele, Ricordi 1922-1946, Napoli, Edizioni Scientifiche Italiane,

1950, pag. 146.
¹³ Aldrovandi Marescotti Luigi, Guerra diplomatica, Mondadori, Milano, 1936, pag. 382.

¹¹ Ibid. Vedi anche Miller David Hunter My Diary at the Conference of Paris with documents, vol. VI, pag. 452, cit. da Sartoli Salis Renzo, Le isole italiane dell'Egeo dall'occupazione alla sovranità, Roma: Vittoriano 139 - XVII, pag. 248.

italiani in Asia Minore da parte della nuova delegazione alla Conferenza della pace, srebbe stato necessario che Roma evacuasse i territori occupati 14. La risposta italiana non si fece attendere. Il capo della diplomazia italiana, Tittoni, in una lettera del 7 luglio 1919 al primo ministro britannico, Lloyd George, dichiarava che Roma aveva fino a quel momento acconsentito a che Francia e Inghilterra venissero in possesso dei diritti loro garantiti dai trattati esistenti. Conseguentemente, ci si rifiutava di credere, ora, che altrettanto non accadesse all'Italia intenzionata a difendere e a consolidare ad ogni costo la sua posizione di potenza mediterranea. Fatto più importante, non bisognava dimenticare che le rivendicazioni italiane riposavano su impegni internazionalmente sottoscritti sanciti dai trattati di Londra del 26 aprile 1915, di San Giovanni di Moriana del 19 aprile 1917, italo-francese ed anglo-franco-italiano, rispettivamente del 26 luglio e del 18 agosto 1917. L'occupazione di Scalanova che aveva suscitato vive proteste da parte dei governi alleati ed associati, quindi, continuava il ministro, andava considerata come la diretta conseguenza dell'occupazione di Smirne da parte dei Greci. Ribadendo la disponibilità italiana a soluzioni di compromesso, ma anche la ferma volontà del governo di Roma di tutelare i propri interessi nel Mediterraneo orientale, il capo della diplomazia italiana lasciava chiaramente intendere di non voler ritirare le truppe italiane dall'Asia Minore 15. Egli, forte della legittimità delle proprie rivendicazioni, faceva ogni sforzo per apparire molto risoluto nei riguardi delle resistenze alleate non perdendo di vista, nello stesso tempo, l'importanza di una intesa con Londra che, da parte sua, continuava a non voler riconoscere ufficialmente l'occupazione italiana.

3. L'accordo Tittoni-Venizelos

Considerati contemporaneamente l'interesse dell'Inghilterra ad una sorta di controllo dell'azione militare italiana in Anatolia e quello di Roma ad una politica comune con Londra nella stessa regione, appare comprensibile come ambedue i paesi fossero interes-

Nota di un incontro a Parigi tra Clemenceau, Lloyd George e Wilson, 28 giugno 1919, in *Documents on British Policy...* op. cit., I Serie, vol. IV, doc. n. 1.
 Lettera di Tittoni per Lloyd George, 7 luglio 1919, in *Documents on British Foreign Policy...* op. cit., I Serie, vol. IV, doc. n. 6.

ability. 13 Since Italy was the weakest and latest arrival among the victorious states, the support of one power was essential to her policical position in the postwar years. It was natural that Italy should turn to her old friend across the channel. Nitti shared with other Italian statesmen the idea that Italy had to "... take refuge on rainy days ... under the ... cloak of England." 14

The work

and a

Nitti's Near Eastern policy was complicated by several conflicting problems. To obtain profitable concessions in Turkey, a friendly Turkish government and populace were needed. To court the Turks, however, might alienate England, whose support was a sine qua non for the success of Italy's expansion in Turkey. Since Britain had favored Greek ambitions at the peace conference, the Nitti government favored a Greco-Italian accord as a means both to terminate Italy's diplomatic isolation and, ultimately, to come to terms with England. Yet, a Greco-Italian accord might exasperate the Turks and prolong strife in the area in which Italy sought commercial advantages. Moreover, such a policy risked what the Italians hoped to avoid: that Greece would replace Italy as England's protégé in the Mediterranean, but it was a risk that had to be taken. In June 1919, it was not clear to what extent England intended to support Greece, nor to what extent London opposed Italy's Near Eastern aspirations.

The change of government in Rome brought no change at the peace

¹³ Ibid., p. 24. See R. J. B. Bosworth, Italy, the Least of the Great Powers (Cambridge: Cambridge University Press, 1980) for an account of Italy's prewar diplomatic position.

¹⁴ Raffaele Guariglia, <u>Ricordi</u>, 1922-1946 (Naples: Edizioni Scientifiche Italiane, 1950), p. 146.

(LLE), on June 30th, Tittoni received a caustic memorandum from the allies which reiterated that Italy's claims in the Adriatic and in the allies which reiterated that Italy's claims in the Adriatic and in the allies which reiterated that Italy's claims in the Adriatic and in the allies are the allies and in the allies are th

The memorandum indicted Italy's performance both in the war and

eince the armistice. It argued that Italy had never strictly observed

the London Treaty. By the treaty's terms, the central portion of.

Albania was to have become an autonomous state under Italian protection.

Yet, in 1917, Italy had proclaimed a protectorate over the entire area.

In Fiume, which had been assigned to Croatia. Italy was sending troops

and issuing orders in the name of the King of Italy. In Asia Minor, the

nemorandum continued, Greek troop movements were being carried out in

accordance with the wishes of the powers, while Italy moved troops there

without the foreknowledge of the Allies and despite their protest.

Since the secret treatice had been drawn up, the situation had changed

considerably, and a reexamination of the entire matter was necessary.

On Lloyd George's suggestion, the memorandum drew an ominaus conclusion:

Notes of a Meeting of the Supreme Council (Paris, 28 June 1919), DBFP, First Series, IV, no. 1, which also provides the text of the memorandum. For the Allied contention that Italy's Adriatic and eastern Mediterranean claims were connected, see Aldrovandi. Guerra diplomatica, pp. 290-291, 332, 338, 366, 382.

Notes of a Meeting of the Supreme Council (Paris, 28 June 1919), DBFP, First Series, IV, no. 1.



No. 1

Notes of a Meeting held at Mr. Lloyd George's Residence at 23 Rue Nitol, Paris, Saturday, June 28, 1919, at 10.30 a.m.

C.F. 96 B [Secret/General/162]

Present:

U.S.A.: President Wilson.

British Empire: Mr. Lloyd George.

France: M. Clemenceau. Secretary: Sir M. Hankey. Interpreter: Professor Mantoux.

Asia Minor. Proposed statement to the new Italian Delegation

I. President Wilson read a draft of instructions to the United States Delegation which he had prepared.

M. CLEMENCEAU said he did not think that the Allies ought to insist on the evacuation of Fiume. They had no right to demand this. What they had a right to complain of was the assumption that the Italians were masters there and could issue orders in the name of the King of Italy.

MR. LLOYD GEORGE said that Italy had no more right to issue proclamations at Fiume in the name of the King of Italy than France had in the name of the President of the Republic, or Great Britain in the name of King George.

President Wilson said the difficulty was to make the Italians recognise this. All the evidence we had was that the Italians had issued orders and proclamations for the action of their troops in the name of the King of Italy.

MR. LLOYD GEORGE said he understood that it had been arranged informally on the previous day that President Wilson on the one part and Great Britain and France on the other part were to present M. Tittoni on his arrival with written memoranda explaining the attitude of their respective Governments. He thought this would make it easier for Mr. Lansing and Mr. Balfour who, though plenipotentiaries, were not Heads of States, in dealing with Italy.²

President Wilson said he had thought the best plan would be to give written instructions to his colleagues who could then inform the Italian Delegation that they had instructions in this sense.

MR. LLOYD GEORGE thought their position would be stronger still if they were left a document which they were to hand to the Italian Delegation.

PRESIDENT WILSON thought it possible that M. Tittoni might use the document in the press to the disadvantage of the Allied and Associated Powers.

SIR M. HANKEY, at Mr. Lloyd George's request, read aloud a draft statement to M. Tittoni on behalf of the British and French Governments, prepared by Mr. Balfour. The draft was not quite complete.³

This document is printed in Papers relating to the Foreign Relations of the United States: the Paris Peace Conference, 1919 (Washington, 1942 f.), vol. vi, pp. 738-9.

² President Wilson and Mr. Lloyd George were due to leave Paris after the signature that afternoon of the Treaty of Versailles. Thereafter Mr. Lansing and Mr. Balfour became the respective heads of the American and the British Peace Delegations in Paris:

3 For the final text see No. 2, appendix I.

LLOYD GEORGE thought the draft was admirable, but pointed out that perative words were lacking. He would like to conclude the memousum by stating that it was no use to have a discussion with the Italian
logation while their troops remained in Asia Minor, and that before any
ususion of Italian claims took place, we must insist on their moving out.

(Sir Maurice Hankey was instructed to ask Mr. Balfour to draft the last paragraph in the sense of Mr. Lloyd George's remarks, combined with the list paragraph of President Wilson's instructions to his colleague.)

mia majestic, paris, June 28, 1919

No. 2

Versailles, Saturday, June 28, 1919, at 6 p.m.1

C.F. 99 A [Secret/General/162]

ent'

U.S.A.: President Wilson.

British Empire: Mr. Lloyd George; Mr. Philip Kerr.

France: M. Clemenceau.

Secretaries: Sir M. Hankey and Captain Portier.

Interpreter: Professor Mantoux.

Minor. Proposed Statement to the New Italian Delegation

With reference to C.F. 96B,2 Minute 1,

PRESIDENT WILSON read aloud a re-draft of the proposed statement to the

alian Government, prepared by Mr. Balfour.

Note.—During the Meeting Baron Makino³ and Baron Sonnino⁴ arrived, but Mr. Lloyd George left the room to explain to them that the subject under consideration was Declarations by France and Great Britain on the one hand, and by the United States of America on the other hand, to the new Italian Delegation, and they withdrew.

The above statement was approved, subject to some small amendments, the most important of which was the omission of a reference to the Dode-canese, which, it was considered, might be interpreted as a repudiation of

the Treaty of London.5

The draft, as finally approved, is attached in Appendix I. Sir Maurice Hankey was instructed to obtain the signature of Mr. Lloyd George before his departure, and subsequently that of M. Clemenceau, who undertook to communicate it to the Italians.

This document is printed op. cit., vol. vi, pp. 759-62.

Japanese representative on the Supreme Council.

Baron Sonnino, the former Italian Minister for Foreign Affairs (cf. Introductory Note), dibeen authorized by his successor, Signor Tittoni, to sign the Treaty of Versailles on mile of Italy.

The text of the Treaty of London of April 26, 1915, is printed in Cand. 671 of 1920.



neva a Parigi che l'approvazione dell'accordo Tittoni-Venizelos da parte del Consiglio comportasse automaticamente un riconoscimento dell'occupazione italiana in Anatolia da parte delle grandi potenze, il rappresentante britannico reagendo con fermezza controbatteva che « His Government had undoubtedly never recognized Italian occupation » ¹⁸.

Così, nel dicembre 1919, la diplomazia italiana in un memorandum datato 4 gennaio 1920, ribadiva ancora una volta gli obiettivi della politica estera italiana nella questione orientale. Dato che Francia e Inghilterra, si sosteneva, erano riuscite a tutelare i propri interessi nei territori arabi staccatisi dall'Impero ottomano attraverso la politica dei Mandati, era naturale che anche l'Italia rivendicasse una zona d'influenza economica nel territorio turco. Il memorandum prevedeva, inoltre, che le potenze alleate ed associate concludessero, in futuro, accordi per il controllo delle ferrovie dell'ex-Impero. Tali accordi, conclusi con l'Italia in una posizione di parità, avrebbero dovuto interessare anche la costituzione di una Commissione internazionale per l'amministrazione degli Stretti. Infine, i Luoghi Santi sarebbero stati retti da uno speciale regime garante dell'assoluta indipendenza e della perfetta uguaglianza di tutte le potenze di fronte ad essi ¹⁹.

Le richieste avanzate dall'Italia nel memorandum del 4 gennaio 1920 che fu poi sospeso per ordine verbale del ministro, caratterizzarono fondamentalmente la posizione di Roma durante i negoziati che portarono alla conclusione del trattato di Sèvres e dell'Accordo Tripartito. In ogni caso, prima che ciò avvenisse, verso la fine di febbraio del 1920 nel corso di una Conferenza tra Alleati, il rappresentante britannico, M. Berthelot, dichiarava che relativamente all'art. 9 del trattato di Londra, il termine « equo » non voleva necessariamente implicare « eguaglianza ». Egli non desiderava certamente minimizzare le rivendicazioni dell'Italia, ma semplicemente mettere in evidenza lo spirito dell'accordo. Il rappresentante italiano, Nitti,

Nota di un incontro dei capi-delegazione delle cinque grandi potenze a Parigi, 7 ottobre 1919, in *Documents on British Foreign Policy...* op. cit., I Serie, vol. I, 7 doc. p. 70, pag. 870

doc. n. 70, pag. 870.

19 Memorandum italiano del 4 gennaio 1920, Archivio dell'Ambasciata d'Italia
Londra, b. 495, fasc. I, 1920, Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri.

Toynbee Arnold J., Survey of International Affairs, 1920-1923, Oxford University Press, London, 1927, pagg. 9-10.

si rendeva conto che la posizione dell'Italia tendeva a diventare sempre più difficile e, conseguentemente, si chiedeva se non era il caso di rifiutare di firmare il trattato ed entrare in contatti diretti con la Turchia ²¹.

4. Il trattato di Sèvres e l'Accordo Tripartito

Il trattoto di Sèvres e l'Accordo Tripartito elaborati durante le Conferenze di Londra e di San Remo tra marzo e aprile del 1920, garantivano ai Greci il diritto di stabilirsi nella regione di Smirne e agli Italiani quello ad una zona di influenza economica nell'Anatolia meridionale 22. Circa i Luoghi Santi, era stabilito all'art. 95 del trattato di Sèvres che « La potenza mandataria s'impegna a costituire nel più breve termine una Commissione speciale per studiare ogni questione e reclamo relativo alle varie comunità religiose e stabilirne il regolamento. Nel comporre questa Commissione si terrà conto degli interessi religiosi in causa. Il Presidente sarà nominato dalla Società delle Nazioni ». Tale articolo non sarebbe stato incluso nel successivo trattato di Losanna, in quanto, concernente un problema non riguardante in maniera diretta il territorio turco. In ogni caso, la questione dei Luoghi Santi non fu risolta definitivamente alla Conferenza della pace dati i contrasti tra Gran Bretagna e Santa Sede relativamente alla costituzione della Commissione speciale e, conseguentemente, essa sarebbe rimasta aperta fino ai nostri giorni 23.

²¹ Note del Segretario britannico circa una Conferenza di Alleati, Londra, 20 febbraio 1920, in *Documents on British Foreign Policy...* op. cit., I Serie, vol. VII, doc. n. 18.

²² Sonnino Sidney, *Diario 1916-1922*, vol. III a cura di Pietro Pastorelli, Editori Laterza, Bari, 1972, pag. 360. A proposito della mancata attribuzione all'Italia del territorio di Smirne e della cessione ad essa soltanto di una zona d'influenza nella provincia di Adalia, Sonnino dichiarava: « Quel che oggi si vuol figurare di aver salvato commercialmente o economicamente è una pura lustra, date le condizioni effettive del paese. Era politicamente che bisognava salvare la situazione, per riservarsi l'avvenire. Mentre gli alleati hanno preso tutto qu'ello che volevano; mentre tutto si è concesso anche ai minori, anche a quelli che, come la Grecia nulla hanno arriscchiato o esposto nel comune interesse, l'Italia (con la sola quasi ridicola eccezione di Chisimaio) ha mollato tutti i suoi diritti, tutti i suoi titoli. Si è ceduto il Dodecanneso per nulla ».

²³ Giannini Amedeo, L'ultima fase della questione orientale, 1913-1939. II Edizione, Istituto per gli studi di Politica Internazionale, Industrie grafiche A. Nicola E.C. - Milano-Varese, 1941, pag. XIX.

proval of the Tittoni-Venizelos agreement had implied a recognition of the principle of Italian occupation, Crowe said that if Scialoja.

". . . should insist upon this . . . he would be obliged to make a formal reservation. The British Government had undoubtedly never recognized the Italian occupation."

To rowe managed to secure French and American adherence to his viewpoint, and Scialoja conceded. With the Italians standing alone, it was decided "unanimously" that Greek forces would pull back to the Sanjak of Smyrna, and be replaced by Allied troops, including Greeks but not Italians. Italian troops were not to advance north of the Tittoni-Venizelos line.

The Creek forces were to remain in the Meander Valley under the cover of an inter-Allied occupation, while Italy was excluded from this act of

the Italian proposal. The Italians, he said, had never been invited

Italian policy-makers considered Crowe's adamant scance on the Meander Valley a rebuff. Foreign Minister Tittoni, moreover, seemed determined that the rebuff should not recur. In late October 1919, there was a strong possibility that the Supreme Council would soon deliberate on whether Allied troops should join the Greeks in the occupation of the Sanjak of Smyrna. Tittoni advised the British government in a memorandum dated 28 October 1919 that he would be unable to consent to the exclusion of Italian troops in Smyrna, as had just

Allied "cooperation."

Notes of a Meeting of the Heads of Delegations (Paris, 7 October 1919), DBFP, First Series, I, no. 70.

³⁸ Crowe (Paris) to Curzon (London), 7 October 1919, DBFP, First Series, IV, no. 536.

in the Meander. He warned that he would refuse his vote. Any in the Meander. He warned that he would refuse his vote. Any of a second exclusion, the memorandum continued, would impress relian public unfavorably, and "... would certainly be consider unjust and scarcely friendly step."

Tittoni was particularly disturbed because British policy had shown that the conciliatory returns made by the Nitti government had had no resounding influence in Loodon.

Imperiali, on 22 October 1919, to ask Curzon to instruct Crowe to observe a "less rigid attitude" in matters like the Meander occupation.

which involved Italy's amore proprio, especially since ". . . the

majority, if not the whole, of the Allied representatives were against

him [Crowe]."

Curzon was, however, unflinchingly loyal to his sub
ordinate. The Foreign Secretary regretted that the Greeks had been

allowed to occupy Smyrna, but they had been invited to do so nonethe
less, while the Italians had, rather, descended upon the region uni
laterally. Curzon was not surprised, therefore, that Crowe did "not

Memorandum (28 October 1919), DBFP, First Series, IV, no. 569. The denotement of the projected inter-Allied occupation of the Meander presented further evidence of British reluctance to treat the Italians equitably in the Near East. On 3 November 1919, the French Ambassador to Britain informed Curzon that France would not participate in the occupation. Although Crowe hoped that the War Office would consent to send additional battalion, he saw nothing objectionable in compensating for the loss of French troops with a Greek contingent. Crowe was thus prepared to give the occupation a narrowly Anglo-Greek character, rather than effect a more "Allied" character by allowing an anxious Italy to join. As it turned out, the War Office rescinded its approval because of French abstention. The result was that the Greeks alone remained in the Meander. See DBFP, First Series, IV, nos. 575, 580, 587.

⁴⁰ Curzon (London) to Kennard (Rome), 22 October 1919, DBFP, First Series, IV, no. 560.

the Italians and the Greeks. The Council had assumed obligations towards the Greeks because they had asked them to go to Smyrna. He asked whether any similar resolution had been made requesting the Italians to go to Asia Minor.

M. Scialoja said that there had been a resolution of the 18th July which, by fixing a line between the Italians and Greeks, had recognized the principle of Italian occupation.

MR. Polk said that the Council had testified to an occupation in fact, but he did not believe that they had accepted the principle of Italian occupation.

SIR EYRE CROWE said that General Milne had only been instructed to fix a line of demarcation.

M. Scialoja said that all occupation was occupation in Asia Minor and occupation in fact and did not constitute a definite right. For the moment he held that Italian occupation had been recognized.

Mr. Polk said that he had heard nothing to the effect that Italian occupation had ever been recognized. The Council, in fixing a line of demarcation, had never sanctioned Italian occupation. It had only been a question of avoiding conflict.

(He then read the resolution of the 18th July. (See H. D. 10, Minute 46.))

M. Scialoja said that this resolution constituted a virtual recognition, particularly because of the fact that the line of demarcation had been communicated to the Turkish Government in the name of the Conference. The Italian troops were in Asia Minor in the name of the Conference.


SIR EYRE CROWE said that if M. Scialoja should insist upon this declaration being inserted in the process-verbal he would be obliged to make a formal reservation. His Government had undoubtedly never recognized Italian occupation.

M. Pichon said that the Council had to pronounce upon a definite proposition. The question was in what manner the zone between the line drawn in accordance with the resolution of the 18th July and with the new line, which General Milne proposed, should be held by the Greeks. He asked whether the territory was to be occupied by Inter-Allied troops, which should include Italian representatives. It must be understood that the Inter-Allied occupation of the new zone could not have the effect of sanctioning the situation created by the landing of Italian troops in Asia Minor.

SIR EYRE CROWE said that he wished to add that General Milne advocated the representation of Greek troops in the army of occupation of the zone which they were about to evacuate. It was, in effect, the Greeks who were retiring from a territory to which they had gone with the approval of the Conference.

M. Pichon asked whether it would be possible to send Italian troops as well to this zone.

Mr. Polk said that he was ready to refer the matter to his military advisers, but he could not consent to this arrangement if it meant that the present position of the Italians in Asia Minor was to be recognized. The situation



si rendeva conto che la posizione dell'Italia tendeva a diventare sempre più difficile e, conseguentemente, si chiedeva se non era il caso di rifiutare di firmare il trattato ed entrare in contatti diretti con la Turchia ²¹.

4. Il trattato di Sèvres e l'Accordo Tripartito

Il trattoto di Sèvres e l'Accordo Tripartito elaborati durante le Conferenze di Londra e di San Remo tra marzo e aprile del 1920, garantivano ai Greci il diritto di stabilirsi nella regione di Smirne e agli Italiani quello ad una zona di influenza economica nell'Anatolia meridionale 22. Circa i Luoghi Santi, era stabilito all'art. 95 del trattato di Sèvres che « La potenza mandataria s'impegna a costituire nel più breve termine una Commissione speciale per studiare ogni questione e reclamo relativo alle varie comunità religiose e stabilirne il regolamento. Nel comporre questa Commissione si terrà conto degli interessi religiosi in causa. Il Presidente sarà nominato dalla Società delle Nazioni ». Tale articolo non sarebbe stato incluso nel successivo trattato di Losanna, in quanto, concernente un problema non riguardante in maniera diretta il territorio turco. In ogni caso, la questione dei Luoghi Santi non fu risolta definitivamente alla Conferenza della pace dati i contrasti tra Gran Bretagna e Santa Sede relativamente alla costituzione della Commissione speciale e, conseguentemente, essa sarebbe rimasta aperta fino ai nostri giorni 23.

²¹ Note del Segretario britannico circa una Conferenza di Alleati, Londra, 20 febbraio 1920, in *Documents on British Foreign Policy...* op. cit., I Serie, vol. VII, doc. n. 18.

²² Sonnino Sidney, *Diario 1916-1922*, vol. III a cura di Pietro Pastorelli, Editori Laterza, Bari, 1972, pag. 360. A proposito della mancata attribuzione all'Italia del territorio di Smirne e della cessione ad essa soltanto di una zona d'influenza nella provincia di Adalia, Sonnino dichiarava: « Quel che oggi si vuol figurare di aver salvato commercialmente o economicamente è una pura lustra, date le condizioni effettive del paese. Era politicamente che bisognava salvare la situazione, per riservarsi l'avvenire. Mentre gli alleati hanno preso tutto quello che volevano; mentre tutto si è concesso anche ai minori, anche a quelli che, come la Grecia nulla hanno arriscchiato o esposto nel comune interesse, l'Italia (con la sola quasi ridicola eccezione di Chisimaio) ha mollato tutti i suoi diritti, tutti i suoi titoli. Si è ceduto il Dodecanneso per nulla ».

²³ Giannini Amedeo, L'ultima fase della questione orientale, 1913-1939. II Edizione, Istituto per gli studi di Politica Internazionale, Industrie grafiche A. Nicola E.C. Milano-Varese, 1941, pag. XIX.

(9/b)

LECYD GEORGE agreed, provided it were clearly understood that all

ni correspondence would be published.

CURZON said he would ascertain exactly what it was proposed to the agreed that all relevant correspondence should be published.

Termore, should the American Government decide to publish the papers the control of the same simultaneously.

with Lord Curzon on that point.

FORD CURZON said he would, on receipt of Signor Nitti's note, invite the

merican Ambassador's attention to that point also.

It was agreed—

That Lord Curzon should see the Ambassador of the United States of America in order to ascertain exactly what it was proposed to publish and ensure that the whole of the relevant papers should be published simultaneously in the United States of America and in the Allied countries.

(The meeting then adjourned.)

2, Whitehall Gardens, February 19, 1920.

No. 18

ing Street, London, S.W. 1, on Friday, February 20, 1920, at 11.30 a.m.

PRESENT: British Empire: The Right Hon. D. Lloyd George, Prime Minister; The Right Hon. the Earl Curzon of Kedleston, Secretary of State for Foreign Affairs; Mr. Vansittart, Mr. Forbes Adam, Mr. Philip Kerr; SECRETARIES, Sir M. Hankey, Lieutenant-Colonel Storr, Major Caccia.

France: M. Cambon, M. Berthelot, M. Kammerer.

Italy: Signor Nitti, Signor Galli, Colonel Castoldi; secretary, Signor Trombetti.

Japan: Viscount Chinda.

INTERPRETER: Professor P. J. Mantoux.

The council had before them the following draft article, prepared by the Italian Prime Minister as a basis of discussion, for insertion in the Treaty of Peace with Turkey:—

'In conformity with the request already formulated by the Turkish Government, England, France and Italy agree to furnish all the Decessary means for the reorganisation of justice, the finances, the gendar merie and the police and any other assistance for economic development.'


M. BERTHELOT agreed that the question of the application of article 8 of the Treaty of London with regard to the Dodecanese was a very difficult one, and that Signor Nitti was taking great responsibilities on his shoulders in his endeavour to arrive at a decision. He fully agreed that under Article 8 of the Treaty of London the Dodecanese were to remain under Italian sovereignty, but he had been under the impression that a definite agreement had been reached between Italy and Greece on this question. On the other hand, since the Dodecanese Islands were still nominally under Turkish sovereignty, the council could not escape mentioning the question in the Treaty of [?with] Turkey. He appealed, therefore, to Signor Nitti to communicate to the council any agreement that might be reached between Italy and Greece on the subject.

In regard to article 9 of the Treaty of London, the word 'equitable' had undoubtedly been used. He would point out, however, that the word equitable' did not necessarily imply 'equality', and the word 'territorial' had never been used. He had no wish in the least to minimise Italy's claims, but merely intended to show the spirit in which the agreement had been entered into by the Allies.

Signor Nirri felt that he had no doubt in his mind that he was about to be buried with full honours. Before this happened, however, he could not help saying that he occupied a ridiculous position. Every day he was being made to give up something, and thereby his position in Italy daily became more difficult. Each of the Allied countries9 had obtained something from the war. Italy had merely obtained a few barren, unproductive hills from Austria which only represented a dead loss. The value of Trieste would soon disappear because Austria had died. The council knew how matters stood with regard to the Adriatic question. As to colonies, Italy, which possessed the largest number of emigrants and the smallest area of colonies, found her situation at the end of the war in no way improved. Finally, in Asia Minor, Italy had been guaranteed equitable treatment under the Treaty of London; but the net result would appear to be that she would receive nothing. Under these circumstances the question arose in his mind whether it would not be better to refuse to sign the treaty, and whether it would not be better to enter into direct relations with Turkey.

Would it be possible for him to say to the Italian Parliament that article 8 of the Treaty of London did not exist and that article 9 meant nothing? And though Turkey in Asia had been partitioned, though Greece would, as a result, double its territory, Italy would get nothing. Would it be possible under these circumstances for him to defend himself, either from a national, economic or moral point of view? He had no definite proposals to make. He merely asked that the whole question should be reconsidered from a wide point of view.

Mr. LLOYD GEORGE said he could not help thinking that Signor Nitti took





The remainder of Signor Nitti's statement and Mr. Lloyd George's ensuing statement (as far as the words '... had never been mentioned in Italy') are printed with some variation and omission by D. Lloyd George, op. cit., vol. ii, pp. 1283-4-



firmare con la Grecia l'accordo Bonin-Venizelos. Roma acconsentiva di nuovo a trasferire ad Atene la sovranità sulle isole del Dodecanneso eccetto Rodi il cui destino sarebbe stato soggetto a plebiscito dopo che la Gran Bretagna, però, avesse deciso di cedere Cipro alla Grecia comunque non prma di 15 anni 36. Gli interessi italiani nel Vicino Oriente erano sacrificati a quelli ellenici dopo la minaccia di Venizelos di non firmare il trattato di Sèvres. I rapporti italobrittanici a questo punto non potevano che risentirne negativamente e ciò in primo luogo per l'atteggiamento incerto e poco disponibile della Gran Bretagna nei riguardi dell'Italia. Quando, nel giugno 1920 Lord Curzon esprimeva ad Imperiali la sua particolare stima nei riguardi del nuovo premier italiano, Giolitti, l'ambasciatore italiano gli rispondeva che « ... a riguadagnare sincera fiducia nostra opinone pubblica ed a cementare sul serio vecchia amicizia non semplici parole oggi occorrono ma dimostrazioni tangibili capaci essere apprezzate non solo dal Governo ma anche da tutto il paese » 37. Qualche mese dopo, il 10 agosto 1920, erano firmati sia il trattato di Sèvres che l'Accordo Tripartito. Nonostante le innumerevoli difficoltà incontrate, la pace poteva forse dirsi raggiunta nel Mediterraneo orientale e con essa una certa armonia nei rapporti tra Roma e Londra. Era naturale che la diplomazia italiana fosse ora interessata e nient'altro che all'esecuzione materiale degli ccordi sottoscritti, ma data la nuova realtà turca caratterizzata dalle rivendicazioni del movimento kemalista, l'interesse delle grandi potenze e dell'Inghilterra in particolare, si sarebbe ben presto rivolto verso la revisione dell'assetto stabilito a Sèvres 38.

36 Albrecht - Carriè Renè, Italy at the Paris Peace Conference, New York:

Morningside heights, Columbia University Press, 1938, pag. 320.

37 Imperiali (Londra) al Ministero degli Affari Esteri (Roma), telegramma n. 502 del 29 giugno 1920, Archivio della Direzione Generale degli Affari Politici, b. 1192, « Gran Bretagna », fasc. 4706, « Trattazione Generale », I e II Semestre 1920, Archivio Storico Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri.

38 Esso avendo riconosciuto ad Atene il possesso dell'Epiro e della Macedonia meridionale, la Tracia occidentale, un ampio Mandato in Anatolia incluso il territorio di Smirne, Rodi e il Dodecanneso e la maggior parte delle isole dell'Egeo, sembrava essere « stato modellato per far piacere alla Grecia ». Sertoli Salis Renzo, Le isole italiane dell'Egeo dall'occupazione alla sovranità, ... op. cit., pag. 266.

(9/07)

support of the principal great power that had advocated a Greater Greece. 40 In May Preziosi reiterated his warnings about the British Admiralty. The Italian naval attaché at London had reported that there were two schools of thought concerning Mediterranean naval equilibrium. The Italophile desired close ties between Britain and Italy. The Hellenophile advocated a Mediterranean balance of power based on close agreement with Greece. According to Preziosi, the pro-Greek faction was predominant. Greece had sent a naval attaché to bondon, and it was rumored that Greece would immediately receive six patrol boats along. with several destroyers and torpedo boats. 41 The Italian naval attaché at London suspected, Preziosi further reported, that the British naval attaché at Rome might have favored the pro-Greek faction in the Admiralty with his reports on Italy's domestic turmoil. 42

The latest turmoil had led to a new government in June 1920 with Giovanni Giolitti as Prime Minister and Carlo Sforza as Foreign Secretary. The new government sought friendly ties with London, but took pains to emphasize the growing Italian disillusionment with Great Britain. During a luncheon with Ambassador Imperiali, Lord Curzon expressed his deep admiration for Giolitti. Imperiali, given the private nature of the affair and his friendly rapport with the Foreign Secretary, observed that "to regain the sincere trust of our public . . . and to

Report no. 1122/238, Cairo to Rome, 19 May 1920, Serie Politica, Pacco 1192, "Gran Bretagna," Fasc. 4706, "Trattazione Generale," Anno 1920, ASMAE.

⁴¹Telegram no. 405 (Riservatissimo), Preziosi (London) to Foreign Ministry (Rome), 14 June 1920, Pacco 1192, "Gran Bretagna," Fasc. 4706, "Trattazione Generale," Anno 1920, ASMAE.

⁴² Ibid.